

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1773

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANEDDA, AGOSTINACCHIO, MACERATINI,
TRANTINO**

Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale,
relativo alla sentenza di non luogo a procedere

Presentata il 23 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'udienza preliminare, concepita e voluta dal legislatore come un filtro per alleggerire, non soltanto con l'utilizzazione dei procedimenti speciali, il carico dibattimentale è venuta meno alla sua funzione.

La disposizione del comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale stabilisce infatti che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando « risulta evidente » l'innocenza,

l'estraneità o la non punibilità dell'imputato.

La presente proposta di legge intende eliminare il requisito dell'evidenza, ritenendo tale limite eccessivo e quindi pregiudizievole al buon funzionamento del processo, così da attribuire al giudice dell'udienza preliminare la pienezza della funzione e così da restituire all'udienza preliminare la funzione che il legislatore gli voleva attribuire.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, le parole: « quando risulta evidente che il fatto » sono sostituite dalle seguenti: « quando risulta che il fatto ».